



TRIBUNALE DI CATANIA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Terlato Giovanni

Debitori: Porto Elisa e Geraci Francesco

assistito da: *Avv. Santonocito Piera*



Sommario

PREMESSA E SCOPO DELL'INCARICO	4
1. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ	6
2. DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE UTILE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA	7
3. ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL GESTORE DELLA CRISI	8
4. SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE	9
Posizione e reddito medio annuale dei proponenti (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e),	CCII)
9	
Spese per il mantenimento della famiglia	
10	
5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCII)12	
Finanziamento 1: Mutuo MPS del 08/07/2005	13
Finanziamento 2: finanziamento Agos Ducato SPA del 2005 e del 13/04/2011	14
6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. B), CCII))	15
7. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE	16
7.1. La situazione debitoria dei consumatori sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))	
16	
Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:	16
Spese della procedura	16
Creditori Privilegiati	17
Istituti Bancari	19
7.2 La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))	
23	
Beni Immobili	23
Beni mobili registrati	24
Somme Liquide Disponibili	25



8. LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (ART. 68, COMMA 2, LETT. C), CCII)	28
8.1. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)	28
Esposizione della proposta	29
9. VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	33
Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)	33
Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento	34
Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII	34



Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Giovanni Terlato nato a Ragusa il 09/04/1982, C.F.: TRLGNN82D09H163N, domiciliato presso il proprio Studio in Catania, Viale Africa, n. 19, PEC: giovanni.terlato@pec.odcec.ct.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania al n.A2294;

premessato che

- i coniugi Porto Elisa, nata a Catania (CT) il 25/05/1986, codice fiscale: PRTLSE86E65C351Y e Geraci Francesco, nato a Catania (CT) il 14/12/1978, codice fiscale: GRCFNC78T14C351X, residenti a Catania (CT), Via del Chinotto n. 42 (da ora anche semplicemente "debitori"), hanno depositato in data 15/10/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Catania per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 58/24 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- *trattasi di procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII*;
- con provvedimento in data 15/10/2024 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. dei Commercialisti di Catania quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- in data 15/10/2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti;

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Catania;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, è stato iscritto al numero progressivo 7, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 11/11/2015;
- di non essere legato ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della



società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legato ai debitori da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.



1. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: “lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.



2. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

1. *Beni dei debitori (deposito titoli, mobili, immobili ecc.);*
2. *Stato di famiglia;*
3. *Dichiarazione spese famiglia;*
4. *Percettori di reddito all'interno del nucleo familiare;*
5. *Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
6. *Decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni;*
7. *Esecuzioni immobiliari e/o mobiliari;*
8. *Visure catastali nominative;*
9. *Visure ipotecarie;*
10. *Contratti bancari;*
11. *Libretti postali, bancari, azioni obbligazioni, polizze vita;*
12. *Cassetto fiscale;*
13. *Visure camerali storiche;*
14. *Partecipazioni/ cariche societarie;*
15. *Visure Pra.*



3. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Catania;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Si dà atto che il debitore, ricorrendo il presupposto di legge –Isee inferiore ad € 40.000,00- ha richiesto l'accesso alle provvidenze di cui al Decreto Assessoriale n. 38/2023 del 09/08/2023, protocollo IRFIS n° 120920 del 22/10/2024 – Assessorato dell'Economia che prevede il riconoscimento in favore dell'OCC di un contributo nell'importo fisso (forfettario) di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per far fronte ai compensi e alle spese spettanti al detto Organismo.

Detto contributo è a fondo perduto.

Preso atto della superiore richiesta l'OCC, a norma dell'art. 5 del suddetto decreto, in data 22/10/2024 e cioè entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'Istanza presentata dagli stessi debitori, ha dato comunicazione, a mezzo PEC, all'IRFIS. Alla richiesta di accesso alle provvidenze è assegnato il protocollo IRFIS n° 120920 del 22/10/2024.

Si precisa che nel rispetto dei termini di cui all'art. 6, entro la data del 20/04/2025, e quindi entro 180 giorni dalla data di accesso del debitore alla procedura, l'OCC trasmetterà all'IRFIS copia del ricorso per l'apertura della procedura e ciò contestualmente deposito in Tribunale, indicando il relativo numero di ruolo.



4. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (**All 4**), risulta composto da:

- 1) Porto Elisa, nata a Catania (CT) il 25/05/1986, codice fiscale: PRTLSE86E65C351Y, residente a Catania (CT), Via del Chinotto n. 42, coniugata con Geraci Francesco;
- 2) Geraci Francesco, nato a Catania (CT) il 14/12/1978, codice fiscale: GRCFNC78T14C351X, coniugato con Porto Elisa dal 2005, dipendente a tempo pieno e indeterminato, dal 06/11/2024, presso l'azienda [REDACTED], con sede in [REDACTED], [REDACTED] n. [REDACTED]. L'attività svolta presso l'azienda [REDACTED] è quella di guardiano di deposito (All. 6);
- 3) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] figlio dei coniugi Geraci e Porto, attualmente [REDACTED]
- 4) [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], figlia dei coniugi Geraci e Porto, attualmente [REDACTED]

I coniugi Porto Elisa e Geraci Francesco risultano essere attualmente sposati dal 2005 (**All. 4**).

Posizione e reddito medio annuale dei proponenti (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

La signora Porto Elisa è attualmente collaboratrice domestica dal 15/10/2024, a tempo indeterminato, per n. 15 ore settimanali, presso l'abitazione di [REDACTED], c.f. [REDACTED], sita in Via [REDACTED] n. [REDACTED] [REDACTED] n. [REDACTED] (**All. 5**) con stipendio medio mensile di € 500,00 netti.

Come da certificazioni uniche in allegato la signora Porto ha prodotto redditi dal 2022 al 2024 pari rispettivamente a € 1.162,35, 1.097,10 e € 1.500,00 (calcolato).

Il signor Geraci Francesco è attualmente guardiano di deposito a tempo pieno e indeterminato, dal 06/11/2024, presso l'azienda [REDACTED], C.F. [REDACTED] con sede in [REDACTED], [REDACTED] (**All. 6**) con stipendio medio netto di € 1.350,00.

Come da certificazioni uniche e buste paghe in allegato (**All. 10**), il signor Geraci Francesco ha prodotto dall'anno 2022 all'anno 2024 redditi lordi complessivi pari rispettivamente ad €11.460,00, 12.734,00, 3.000,00 (calcolato). Si fa presente che nel biennio 2020-2021 nessuno dei coniugi ha prodotto redditi.

La Tabella seguente mostra il reddito complessivo prodotto dai coniugi relativamente agli anni 2022, 2023 e simulazione 2024-2025:



GERACI FRANCESCO					
	REDDITO LORDO	RITENUTE	REDDITO ESENTE (ASSEGNO UNICO)	REDDITO MENSILE	REDDITO CON ASSEGNO UNICO
2022	11.460,00 €	- €		955,00 €	955,00 €
2023	12.734,00 €	- €	- €	1.061,17 €	1.061,17 €
2024	3.000,00 €	- €	2.500,00 €	250,00 €	458,33 €
2025	16.800,00 €		- €	1.350,00 €	1.350,00 €

PORTO ELISA					
	REDDITO LORDO	ASSEGNO UNICO (REDDITO ESENTE)	RITENUTE	REDDITO MENSILE	REDDITO CON ASSEGNO UNICO
2022	1.162,35 €			96,86 €	
2023	1.097,10 €			91,43 €	
2024	1.500,00 €		- €	125,00 €	
2025	6.000,00 €	4.680,00 €		500,00 €	890,00 €

Alla luce di quanto sopra, è possibile definire allo stato attuale per gli odierni ricorrenti una disponibilità media mensile (anno 2025) complessiva pari ad €. 1.850,00 (€ 1.350,00+ €. 500,00) oltre a circa € 390,00 per assegno unico dei figli che, considerando l'attuale legislazione, rimarrà in capo agli istanti per altri 3-4 anni (fino al compimento del ventunesimo anno di età dei figli).

Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

- 1) Porto Elisa, nata a Catania (CT) il 25/05/1986, codice fiscale: PRTLSE86E65C351Y, residente a Catania (CT), Via del Chinotto n. 42, coniugata con Geraci Francesco;
- 2) Geraci Francesco, nato a Catania (CT) il 14/12/1978, codice fiscale: GRCFNC78T14C351X, coniugato con Porto Elisa dal 2005, dipendente a tempo pieno e indeterminato, dal 06/11/2024, presso l'azienda Grasso Matteo, con sede in Catania, Via Selvosa n. 3. L'attività svolta presso l'azienda Grasso Matteo è quella di guardiano di deposito (All. 6);
- 3) ██████████, nato a ██████████ il ██████████, codice fiscale: ██████████ figlio dei coniugi Geraci e Porto, attualmente studente;
- 4) ██████████, nata a ██████████ il ██████████, codice fiscale: ██████████ figlia dei coniugi Geraci e Porto, attualmente studentessa.

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (allegato):



Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	285,00 €
Abbigliamento e calzature	200,00 €
Ricreazione e cultura	75,00 €
Canoni di locazione	- €
Spese condominiali	50,00 €
Utenze: acqua luce e gas	120,00 €
Spese auto-moto e trasporti	100,00 €
Spese telefoniche	50,00 €
Elettronica di consumo	40,00 €
Servizi sanitari	50,00 €
Assicurazioni sulla vita	50,00 €
Manutenzione auto	80,00 €
Mobili, articoli e servizi per la casa	60,00 €
Scuole/Università/Master	100,00 €
Multe/sanzioni	20,00 €
Altro	120,00 €
TOTALE SPESE	1.400,00 €

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto, considerando l'assegno sociale per il 2025 pari ad 7.002,84 (583,57 mensili) ed il parametro della scala di equivalenza ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 pari a 2,46, il fabbisogno familiare sarebbe di pari ad € 1.435,58 (parametri di cui all'art. 283 CCII) come da seguente tabella di calcolo ³.

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia	
Assegno Sociale	583,57
Parametro scala equivalenza n. 4 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (1,57%)	2,46
Fabbisogno familiare su base mensile	1.435,58
Locazione immobile prima casa	
Fabbisogno familiare su base mensile	1.435,58
Reddito eventualmente disponibile	

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 1.850,00 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 450,00.

³ Va evidenziato come in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento debba essere verificata la prassi del tribunale competente atteso che potrebbero applicarsi i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c., degli indici Istat ovvero ancora essere individuati ulteriori specifici parametri.



5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dai debitori a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con i debitori hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento dei coniugi.

Il signor Geraci ha iniziato a lavorare presso l'azienda [REDACTED] dal [REDACTED] con qualifica di guardiano, full-time e a tempo indeterminato. Purtroppo, in data 25/02/2015 è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. In data 30/03/2015 il signor Geraci ha impugnato il licenziamento (**all. 7**) ma, per evitare lungaggini giudiziarie ed ulteriori spese legali, firmava accordo di conciliazione in sede sindacale in data 07/10/2015 (**all. 8**).

Il signor Geraci incassava lo stipendio con qualche settimana di ritardo (sempre nella seconda metà del mese successivo) come da estratti conto del 2011-2013 (**all. 11**), ciò portava ad avere un saldo mensile bancario prossimo allo zero. Con qualche difficoltà riusciva ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni che dal 2005 erano le rate del mutuo dell'abitazione principale di € 323,00 circa ed € 392,00 di finanziamento Agos (stipulato per le spese matrimoniali del settembre 2005).

Nel 2011 i coniugi istanti, al fine di fronteggiare tale situazione finanziaria poco rassicurante, provvedevano, sempre con [REDACTED], all'estinzione del precedente finanziamento e all'erogazione di uno nuovo di € 35.000,00 con scadenza 15/04/2026 con rata mensile uguale alla precedente (leggermente più bassa, pari ad € 385,00). Il saldo attivo fra finanziamento estinto e nuovo finanziamento portava nelle casse familiari € 6.742,58 in data 26/4/2011 (**All. 11 pag. 8**) ed € 5.000,00 in data 16/09/2011 (**All. 11 pag. 15**) determinanti al fine di avere quella liquidità necessaria per pagare eventuali imprevisti e ad estinguere prestiti personali forniti dai parenti (circa € 4.500,00 – **All. 2 pag. 5**) anche perché, dalla seconda metà del 2011, le mensilità non erano regolari e la ditta versava gli stipendi per acconti: per esempio il 23/09/2011 incassava saldo luglio e acconto agosto, il 05/3/2012 incassava lo stipendio di gennaio, nei mesi successivi gli stipendi venivano erogati in contanti fino a quasi tutto il 2013. A causa di questi ritardi i coniugi non hanno potuto fronteggiare tempestivamente alle rate mensili del finanziamento con [REDACTED] con relativa risoluzione da parte di Agos in data 28/05/2013 e seguenti cessioni del credito a [REDACTED] (15/12/2014), a [REDACTED] (01/08/2019) e [REDACTED] (22/11/2019), attuale creditrice, conferendo procura speciale con espressa facoltà di sub-delega a [REDACTED] (18/12/2019) per la gestione e recupero del credito che a sua volta ha conferito procura speciale ad Hoist Italia srl per il compimento di tutte le attività inerenti la gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale del credito.

Hoist Italia srl ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro i coniugi istanti per l'importo di € 40.715,09 divenuto esecutivo in data 20/10/2022.

Il Tribunale di Catania, infatti, con decreto 2076/22 (RGR 1867/22) ha ingiunto i coniugi istanti al pagamento dell'importo complessivo di € 40.715,09 oltre 1.305,00 per compensi ed € 286,00 oltre iva per esborsi, cpa e rimborso spese generali (**All. 12**).



In data 03/03/2023 è stata iscritta ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del Territorio di Catania sull'immobile intestato ai coniugi.

In data 27/09/2023 è stato notificato il precetto ai debitori per l'importo di 47.269,76 oltre interessi legali dal 19/09/2023 ed in data 23/11/2023 è stato notificato atto di pignoramento immobiliare ai coniugi istanti (**All. 13**).

Nel 2024 la società [REDACTED] e per essa [REDACTED] srl (incaricata tramite procura speciale a compiere, ogni attività ed adempimento al fine dell'amministrazione, incasso, gestione e recupero dei crediti vantati da [REDACTED] interveniva nella procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] (**All. 14**), in quanto creditrice nei confronti dei coniugi istanti per il mutuo fondiario stipulato in data 08/07/2005 con [REDACTED] per un importo di 70.000,00. Tale mutuo aveva una durata di n. 25 anni con interessi in parte fissi ed in parte variabili ed una rata mensile media di € 323,00 (**All. 15**). Con la stipula del mutuo veniva iscritta ipoteca di € 140.000,00 sull'immobile dei coniugi (**All. 15 pag. 17**) sito a Catania, foglio 38 particella 335, sub 2 attuale abitazione principale della famiglia Geraci e Porto.

Dopo la perdita del lavoro da parte del Signor Geraci avvenuto nel 2015, i coniugi non riuscivano a poter pagare entro le scadenze le rate del mutuo ed in data 11/12/2018 la banca MPS provvedeva alla chiusura del mutuo e dal 01/12/2020 titolare di tale credito è la società [REDACTED] [REDACTED] per effetto dell'atto di Scissione da parte della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avvenuto in data 25/11/2020.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento.

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione:

Finanziamento 1: Mutuo MPS del 08/07/2005

I coniugi istanti stipulavano mutuo di € 70.000,00 per acquisto dell'abitazione principale dove tutt'oggi risiedono (**All. 15**) con relativa iscrizione di ipoteca di I grado di € 140.000,00.

Tale mutuo aveva una durata di n. 25 anni con interessi in parte fissi ed in parte variabili ed una rata mensile media di € 323,00.

Tra gli anni del 2003 e 2005 il signor Geraci ha avuto rispettivamente redditi lordi per € 13.584,00, 6.436,00 ed € 5.205,00 (**All. 16**). Nel solo anno 2004 svolgeva attività di trasporto merci su strada, codice ateco 60240 (**All. 17**) in qualità di socio di società in nome collettivo denominata [REDACTED] (**all. 25**).

Per l'anno 2005 ha lavorato a partire dal 23/09/2005 (**All. 16 pag. 3**).

Come da dichiarazione dei coniugi nel verbale del primo incontro gli stessi in quegli anni svolgevano attività lavorative non regolari (la Signora Porto guadagnava € 500 al mese ed il marito Geraci 1.300-1.400 al mese) ma che garantivano una vita dignitosa e la puntualità nell'adempiere alle proprie obbligazioni (mutuo e finanziamento Agos).



Finanziamento 2: finanziamento Agos Ducato SPA del 2005 e del 13/04/2011

Nel 2011 i coniugi istanti, al fine di fronteggiare tale situazione finanziaria poco rassicurante, provvedevano, sempre con Agos Ducato, all'estinzione del precedente finanziamento e all'erogazione di uno nuovo di € 35.000,00 con scadenza 15/04/2026 con rata mensile uguale alla precedente (**All. 19**).

Lo scrivente gestore, purtroppo, non è riuscito a reperire il contratto di finanziamento del 2005 che aveva una rata media mensile di € 392,00 desunto dall'estratto conto del 2011 (**All. 11 pag. 2**).

Il reddito lordo familiare nel 2011 era di € 20.131,00 (**All. 18**) che, al netto delle imposte pari ad € 2.150 (1.645+348+121+36) era pari ad € 17.981,00 netti (circa € 1.500,00 netti mensili).

L'operazione appena descritta non variava l'esborso mensile dei finanziamenti che fino a quella data (tutte le rate pagate regolarmente) era di € 715,00 (€ 323,00 Mutuo + 392,00 Finanziamento Agos del 2005) ma portava ulteriore liquidità nelle casse familiari al fine di poter far fronte a qualche imprevisto ed ai ritardi nell'incassare gli stipendi con l'azienda Ecoplanet srl di cui il signor Geraci ne era dipendente dall'ottobre 2006.



6. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Nel caso di specie abbiamo n. 2 shock esogeni:

- 1) Ritardo nel ricevere gli stipendi nel periodo 2011/2013 che ha portato a non poter pagare puntualmente la rata di € 385,00 con Agos Ducato spa e conseguente risoluzione da parte di Agos in data 28/05/2013 e seguenti cessioni del credito a Marte SPV (15/12/2014) a Pinzolo SPV srl (01/08/2019) e Marathon SPV srl (22/11/2019), attuale creditrice, conferendo procura speciale con espressa facoltà di sub-delega a Securitisation Services spa (18/12/2019) per la gestione e recupero del credito che a sua volta ha conferito procura speciale ad Hoist Italia srl per il compimento di tutte le attività inerenti la gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale del credito;
- 2) Perdita del lavoro in data 25/02/2015 con drastica riduzione dei redditi familiari e impossibilità di poter pagare il mutuo chirografario con MPS dal 31/07/2016 (**all 20 pag. 1**)

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento per circostanze imprevedute che come sopra esposto (ritardi nell'incassare gli stipendi e la perdita del lavoro) hanno portato ad una notevole contrazione dei redditi familiari.

I coniugi, inizialmente, hanno tentato di pagare le rate del mutuo (grazie al TFR e alla NASPI) ma dal 31/07/2016, non avendo trovato lavoro stabile, non si è potuto adempiere ai pagamenti.

Come si evince dalla documentazione depositata dai coniugi Geraci e Porto, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che i debitori devono indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".



7. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

7.1. La situazione debitoria dei consumatori sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria viene di seguito dettagliatamente elencata.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive dei coniugi istanti sono pari ad € 126.402,83 vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari" (All. Tabella "P").

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

Spese della procedura

- a. **O.C.C. di Catania**, con sede legale in Catania, Via Grotte Bianche n. 150, pari ad euro 3.013,57, oltre accessori di legge (c.p.a. 4% e iva 22%; complessivamente, euro 3.676,56), cui va detratto l'acconto di euro 500,00 ed aggiunto l'importo di euro 79,68 per spese documentate ed € 1.503,13 per costo della procedura (totale residua: euro 4.759,37) come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione (**All. compenso OCC**). Si specifica che le somme verranno accantonate sul conto corrente intestato alla procedura e liquidate ex art. 71 CCI a seguito di successivo provvedimento del Giudice. **Si fa presente che € 2.500,00 saranno erogati dalla Regione Siciliana, atteso che il debitore ha formulato istanza di accesso alle provvidenze a fondo perduto di cui al Decreto Assessoriale n. 38/2023 protocollo IRFIS n° 120920 del 22/10/2024;**
- b. **Avv. Santonocito Piera**, con studio in Viale Vittorio Veneto n. 227 – 95126 Catania, richiedente le somme complessive di euro 1.200,00 (iva e cassa compresi) quale compenso per assistenza legale ed Advisor degli istanti, in prededuzione nella misura del 75% ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. B del CCI, in conformità alla lettera di incarico professionale sottoscritto con il debitore (**All. 38**).

Creditore	Indirizzo creditore	P.Iva o	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
		Codice Fiscale			
O.C.C.	VIA Grotte Bianche n. 150 - 95128 Catania	04549120873	organismocrisi@pec.odcec.ct.it	4.759,37	Spese in prededuzione
Avv. Santonocito Piera	Viale Vittorio Veneto n. 227 - 95126 Catania	SNTPRI89B63C351V	piera.santonocito@pec.ordineavvocaticatania.it	1.200,00	€ 900,00 Spese in prededuzione, € 300,00 privilegiati



Creditori Privilegiati

a) Debiti iscritti a ruolo ed affidati all'agente della Riscossione

I carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione al 25/10/2024 (**all. 21**) dell'istante Geraci Francesco sono pari ad € **2.875,66** di cui € 669,41 chirografari ed € 2.176,25 con privilegio generale.

Tutti i debiti fanno riferimento a tasse auto per le annualità dal 2011 al 2020.

L'istante Porto Elisa non ha iscrizioni a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che tutti i debiti degli istanti sono iscritti a ruolo (**All. 28**)

b) Debiti presso il comune di Catania

Per l'istante Geraci il debito nei confronti del Comune di Catania sono pari ad € **3.839,00** di cui € 551,00 per IMU/TASI anni 2018-2022 ed € 3.288,00 per TARI anni 2020-2024 (**All. 22**). L'intero importo è iscritto con privilegio generale.

L'istante Porto Elisa non ha debiti nei confronti del Comune.

c) Debiti concessionario Ati Municipia spa

Il debito nei confronti del concessionario per la riscossione del Comune di Catania A.T.I. Municipia SPA, da parte dell'istante Geraci, è pari ad € **1.046,29** (**All. 23**) di cui € 168,02 per sanzioni del codice della strada ed € 878,27 per TARI/Tares. L'intero importo è iscritto con privilegio generale.

L'istante Porto Elisa non ha debiti nei confronti del concessionario.

d) Debiti nei confronti della Regione Sicilia per tasse auto non ancora iscritte a ruolo

Per l'istante Geraci il debito nei confronti della Regione Sicilia è pari ad € **373,95** (**All. 24**) di cui € 238,75 per tasse del motoveicolo targato CG23165 (non più in possesso dell'istante) da 2/2019 a 1/24 ed € 135,38 per omesso pagamento tassa auto periodo 5/24-04/25 del veicolo targato DH712BV.

L'intero importo è iscritto con privilegio generale.

L'istante Porto ha un debito di € **262,93** per tassa auto periodo 5/22-4/24 del veicolo targato CL287NS (non più in possesso dell'istante).

Alla luce di quanto sopra descritto il debito degli istanti nei confronti degli enti locali, Riscossione, Agenzia delle Entrate, Regione Siciliana, Inps, Inail, Camera di Commercio, ammonta ad € **8.397,73** di cui € 7.698,42 con privilegio generale ed € 699,00 chirografario.

Si precisa che Inps e Camera di Commercio hanno comunicato di non vantare alcun credito nei confronti degli istanti (**All. 26**).



L'Inail non ha mai risposto alla richiesta (All. 27).

Di seguito una tabella dei creditori privilegiati.

N	Creditore	indirizzo creditore	P.Iva o	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
			Codice Fiscale			
1	ADER	Via Porto Ulisse 51, 95126 Catania	13756881002	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	2.875,56 €	€ 2.176,25 Privilegio generale, € 699,31 Chirografo
2	Comune Catania	Piazza Duomo, Catania	00137020871	comune.catania@pec.it	3.839,00 €	Privilegio generale
3	Ati Municipia	Via Carmelo Patanè Romeo, 10 - 95126 Catania		municipia-catania@legalmail.it	1.046,29 €	Privilegio generale
4	REGIONE SICILIA	Piazza Indipendenza 21 - 90129 palermo	80012000826	dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it	636,88 €	Privilegio generale



Istituti Bancari

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

a) MPS spa ora Amco spa/ Cribis Credit Management srl

I coniugi istanti stipulavano, in data 08/07/2005, mutuo di € 70.000,00 per acquisto dell'abitazione principale dove tutt'oggi risiedono (**All. 15**) sita in Catania, Via del Chinotto n. 42, Foglio 38, part. 335 sub 2, con relativa iscrizione di Ipoteca di I grado di € 140.000,00.

Tale mutuo aveva una durata di n. 25 anni con interessi in parte fissi ed in parte variabili ed una rata mensile media di € 323,00.

A causa della perdita del lavoro in data 25/02/2015 le entrate familiari si sono drasticamente ridotte.

I coniugi hanno cercato di essere regolari fino al 31/07/2016 ma successivamente, causa l'impossibilità di trovare un lavoro nell'immediato, non sono più riusciti a pagarne le rate.

In data 11/12/2018 la banca MPS provvedeva alla chiusura del mutuo e dal 01/12/2020 titolare di tale credito è la società AMCO spa per effetto dell'atto di Scissione da parte della Banca MPS spa avvenuto in data 25/11/2020

Nel 2024 la società AMCO SPA e per essa Cribis Credit Management srl interveniva nella procedura esecutiva immobiliare RGE 738/2023 (**All. 14**) promossa da Hoist Italia srl di cui si dettaglierà nel prossimo paragrafo.

Il credito vantato da AMCO Spa è pari ad **€ 58.092,34 (all. 29 pag. 30)** di cui € 54.360,17 con privilegio speciale per Ipoteca di I grado iscritta in data 08/11/2005 sull'immobile di proprietà degli istanti sito in Catania, Via del Chinotto n. 42, Foglio 38, part. 335 sub 2 ed € 3.732,17 per interessi di mora con grado di chirografo.

Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII⁴:

⁴ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.



Assegno Sociale 2005	€ 406,61
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	1,57
Importo mensile destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	€ 638,38
Reddito mensile disponibile – considerando l’anno 2004 (il più alto fra il 2005 ed il 2004)	€ 536,33
Somma disponibile per il rimborso del debito	€ 102,05
Rata Mensile mutuo	€ 323,00
Merito Creditizio?	NO

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria⁵...”. Tutto ciò posto, il gestore conclude che non vi era merito creditizio.

b) Agos Ducato spa ora Marathon SPV srl/Hoist Italia srl

Come indicato nel paragrafo 5, in data 13/04/2011 i coniugi istanti, al fine di fronteggiare tale situazione finanziaria poco rassicurante, provvedevano, con Agos Ducato spa, all’estinzione del precedente finanziamento (di cui non ho potuto reperire la copia) e all’erogazione di uno nuovo di € 35.000,00 con scadenza 15/04/2026 con rata mensile uguale alla precedente. Il saldo attivo fra finanziamento estinto e nuovo finanziamento portava nelle casse familiari € 6.742,58 in data 26/4/2011 (All. 11 pag. 8) ed € 5.000,00 in data 16/09/2011 (All. 11 pag. 15) determinanti al fine di avere quella liquidità necessaria per pagare eventuali imprevisti e ad estinguere prestiti personali forniti dai parenti (circa € 3.500,00) anche perché, dalla seconda metà del 2011, le mensilità non erano regolari e la ditta versava gli stipendi per acconti (per esempio il 23/09/2011 incassava saldo luglio e acconto agosto, il 05/3/2012 incassava lo stipendio di gennaio, nei mesi successivi gli stipendi venivano erogati in contanti fino a quasi tutto il 2013. A causa di questi ritardi i coniugi non hanno potuto fronteggiare tempestivamente alle rate mensili del finanziamento con Agos Ducato con relativa risoluzione da parte di Agos in data 28/05/2013 e seguenti cessioni del credito a Marte SPV (15/12/2014) a Pinzolo SPV srl (01/08/2019) e Marathon SPV srl (22/11/2019), attuale creditrice, conferendo procura speciale con espressa facoltà di sub-delega a Securitisation Services spa (18/12/2019) per la gestione e recupero del credito che a sua volta ha conferito procura speciale ad Hoist

⁵ È doveroso osservare come l’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).



Italia srl per il compimento di tutte le attività inerenti la gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale del credito.

Hoist Italia srl ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro i coniugi istanti per l'importo di € 40.715,09 divenuto esecutivo in data 20/10/2022.

Il Tribunale di Catania con decreto 2076/22 (RGR 1867/22) ha ingiunto i coniugi istanti al pagamento dell'importo complessivo di € 40.715,09 oltre 1.305,00 per compensi ed € 286,00 oltre iva per esborsi, cpa e rimborso spese generali (**All. 12**).

In data 03/03/2023 è stata iscritta ipoteca giudiziale di € 20.000,00 presso l'Agenzia del Territorio di Catania sull'immobile intestato ai coniugi sito in Catania, Via del Chinotto n. 42, Foglio 38, part. 335 sub 2.

In data 27/09/2023 è stato notificato il precetto ai debitori per l'importo di 47.269,76 oltre interessi legali dal 19/09/2023 ed in data 23/11/2023 è stato notificato atto di pignoramento immobiliare ai coniugi istanti (**All. 13**).

Come specificato nel precedente paragrafo, AMCO SPA e per essa Cribis Credit Management srl interveniva nella procedura esecutiva immobiliare RGE 738/2023.

Il credito vantato da Marathon SPV srl è pari ad **€ 53.953,39** di cui € 40.715,89 privilegio ipotecario, € 7.989,39 privilegio generale art. 2770 c.c, € 4.426,13 credito chirografario per interessi legali sorte capitale del decreto ingiuntivo ed € 822,78 per spese chirografari in quanto le spese dettagliate dal creditore (**All. 30 pag. 21**), antecedenti al pignoramento, non sono contemplate dall'art. 2770 c.c.

Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII⁶:

Assegno Sociale 2011	€ 452,96
Parametro scala equivalenza n. 4 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,46
Importo mensile destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	€ 1.114,28
Reddito mensile disponibile – considerando l'anno 2011 (il più alto fra il 2010 ed il 2011)	€ 1.677,58
Somma disponibile per il rimborso del debito	€ 563,30
Rata Mensile mutuo precedente	€ 323,00
Rata mensile finanziamento	€ 385,00
Merito Creditizio?	NO

⁶ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.



Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “*chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria*”⁷....”. Tutto ciò posto, il gestore conclude che non vi era merito creditizio.

Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti bancari:

N	Creditore	Data stipula o concessione prestito	Debito iniziale (quota capitale)	Rata mensile	Debito Residuo totale	Titolo di prelazione
1	MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	08/07/2005	70.000,00 €	323,00 €	58.092,34 €	Ipoteca I grado € 40.715,09 ipoteca giudiziale di II grado, €7.989,39 privilegio generale art. 2770 c.c., € 5.248,91
2	AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA	13/04/2011	35.000,00 €	385,00 €	53.953,39 €	chirografario

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio e per debitore (All. P):

						tabella
GERACI FRANCESCO						P
						Passivo
creditori	Valore	Contabile	Privilegio Generale	Privilegio speciale	chirografo	NOTE
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	58.092,34 €		- €	54.360,17 €	3.732,17 €	COOBLIGATI
AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA	53.953,39 €		7.989,39 €	40.715,09 €	5.248,91 €	COOBLIGATI
ADER	2.875,56 €		2.176,25 €	- €	699,31 €	
Comune Catania	3.839,00 €		3.839,00 €		- €	
Ati Municipia	1.046,29 €		1.046,29 €	- €	- €	
REGIONE SICILIA	373,95 €		373,95 €	- €	- €	
Totale Passivo	120.180,53 €		15.424,88 €	95.075,26 €	9.680,39 €	

⁷ È doveroso osservare come l’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).



						tabella
PORTO ELISA						P
creditori	Valore Contabile	Privilegio Generale	Privilegio speciale	chirografo	NOTE	
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	58.092,34 €	- €	54.360,17 €	3.732,17 €	COOBBLIGATI	
AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA	53.953,39 €	7.989,39 €	40.715,09 €	5.248,91 €	COOBBLIGATI	
REGIONE SICILIA	262,93 €	262,93 €		- €		
Totale Passivo	262,93 €	262,93 €	- €	- €		

						tabella
SPESE DELLA PROCEDURA						P
creditori	Valore Contabile	Privilegio Generale	Prededuzione	chirografo	NOTE	
OCC Commercialisti CT	4.759,37 €	- €	4.759,37 €			
Avv. Santonocito	1.200,00 €	300,00 €	900,00 €			
TOTALE	5.959,37 €					

7.2 La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Beni Immobili

Alla data di predisposizione della presente, dalle visure catastali effettuate (**All. 31**) e dalle ispezioni ipotecarie (**All. 32**) eseguite, il signor Geraci risulta essere proprietario dei seguenti immobili (Tabella "A" Attivo allegata):

- 50% di abitazione civile (A2) censita al Catasto Fabbricati del comune di Catania (CT) al foglio 38, part. 335, sub.2, sito in Via del chinotto n.42, piano T, di 173 mq – attuale abitazione principale in comproprietà con la moglie Porto Elisa;
- 2,22% (2/90) di abitazione civile (A2) censita al Catasto Fabbricati del comune di Catania (CT) al foglio 38, part. 361, sub.5, sito in Via degli agrumi n.138, piano 2, di 115 mq;



-
- 2,22% (2/90) di lastrico solare (F5) censita al Catasto Fabbricati del comune di Catania (CT) al foglio 38, part. 361, sub.6, sito in Via degli agrumi n.138, piano 3, di 120 mq.

Da visure ipo-catastali effettuate (**All. 32**) sull'immobile adibito ad abitazione principale risultano i seguenti gravami:

- 1) Iscrizione n. 46762/15874 del 11/07/2005, ipoteca volontaria concessa a garanzia di contratto di mutuo a rogito del Notaio Grassi Fabrizio di Trecastagni del 08/07/2005 rep. n. 98246/29994 a favore di Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede in Siena, codice fiscale 00884060526 (proprietà 1/1) e contro i coniugi Geraci Francesco e Porto Elisa, capitale euro 70.000,00, ipoteca euro 140.000,00 – durata 25 anni;
- 2) Iscrizione n. 10097/952 del 03/03/2023, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del tribunale di Catania del 15/05/2022 rep. n. 2076 a favore di Marathon SPV srl con sede in Conegliano (TV), codice fiscale 05048650260 (proprietà 1/1) e contro i coniugi Geraci Francesco e Porto Elisa, capitale euro 40.715,09, ipoteca euro 20.000,00.

L'immobile adibito ad abitazione principale è oggetto di pignoramento immobiliare RGE 738/2023 del Tribunale ordinario di Catania registro Esecuzioni immobiliari (**All. 13**).

Il valore totale dell'immobile stabilito dalla CTU della procedura sopra descritta è pari ad **€ 37.500,00** (**All. 33. Pag. 20**).

L'immobile di proprietà del 2,22% è stato valutato secondo i valori OMI di riferimento (**All. 34**) eseguendo il seguente calcolo $1.000 * 115 * 2,22\%$ per un valore pari ad **€ 2.555,56**.

Il lastrico solare non ha alcun valore economico.

La signora Porto Elisa risulta essere proprietaria del seguente immobile (Tabella "A" Attivo allegata):

- 50% di abitazione civile (A2) censita al Catasto Fabbricati del comune di Catania (CT) al foglio 38, part. 335, sub.2, sito in Via del chinotto n.42, piano T, di 173 mq – attuale abitazione principale in comproprietà con il marito Geraci su cui risultano i gravami descritti in precedenza.

Il patrimonio immobiliare dei ricorrenti ammonta a complessivi **€ 40.055,56**.

Beni mobili registrati

Come dalle visure eseguite presso l'Ufficio provinciale ACI PRA (**All. 34**) emerge che solo il signor Geraci risulta intestatario della seguente vettura:



-
1. Autovettura marca Peugeot 207 targata DH712BV immatricolata in data 03/05/2007. L'istante ha acquistato l'autovettura in data 10/04/2024 per euro 300,00.

Attesa la data di prima immatricolazione del veicolo in questione, si è reputato dare un valore pari al prezzo di acquisto di **€ 300,00**.

Somme Liquide Disponibili

Da una verifica dell'estratto conto del signor Geraci (**All. 36**) tenuto presso Poste Italiane, conto corrente n. 231282031364 l'istante ha un saldo attivo al 11/03/2025 di **€ 28,00**.

Da una verifica dell'estratto conto della signora Porto (**All. 37**) tenuto presso Poste Italiane, conto corrente n. 231571631593 l'istante ha un saldo attivo al 11/03/2025 di **€ 60,12**.

L'attivo degli istanti, come da tabella di seguito è pari ad **€ 40.443,68 (All. Tabella A)**:



							tabella
GERACI FRANCESCO							A
							attivo
BENI IMMOBILI GERACI FRANCESCO							
Descrizione	%	Particella	Gravami	Valore CTU	Valori OMI	Valore finale	NOTE
	Possesso						
Catania - Piano T -Abitazione di tipo civile (A2)-Via del Chinotto n. 42 - 4,5 vani - 173 mq	50,00%	Foglio 38 part. 335 sub 2	Monte dei Paschi di Siena e Marathon SPV srl	37.500,00 €	- €	18.750,00 €	Ipoteca volontaria I grado del 08/07/2005 MPS a garanzia del Mutuo - Ipoteca giudiziale di II grado a favore di Marathon SPV srl
Catania - Piano 3 -Abitazione di tipo civile (A2)-Via degli agrumi n. 138 - 5,5 vani - 115 mq	2,22%	Foglio 38 part. 361 sub 5			2.555,56 €		
Catania - Piano 4 - Lastrico solare (F5)-Via degli agrumi n. 138 - 120 mq	2,22%	Foglio 38 part. 361 sub 6		- €	- €	- €	
TOTALE IMMOBILI				37.500,00 €	2.555,56 €	18.750,00 €	
BENI MOBILI							
Descrizione	% POSSESSO	TARGA	DATA IMMATRICOLAZIONE	GRAVAMI	IMPORTO ACQUISTO	Valore attuale	NOTE
PEUGEOT 207 EURO 4 - KM AL 12/04/2024 148.374	100%	DH712BV	03/05/2007		300,00 €	300,00 €	
TOTALE MOBILI					300,00 €	300,00 €	
AZIONI/PARTICIPAZIONI/LIQUIDITA'							
SOCIETA'	%		IMPORTO	PATRIMONIO NETTO	VALORE	Valore finale	
	Possesso						
Saldo attivo Conto corrente al 11/03/2025	100%		28,00	- €		28,00	
TOTALE AZIONI PARTECIPAZIONI LIQUIDITA'				- €	- €	28,00	
TOTALE ATTIVO						21.633,56 €	



							tabella
PORTO ELISA							A
							attivo
BENI IMMOBILI PORTO ELISA							
Descrizione	% Possesso	Particella	Gravami	Valore CTU	Valori OMI	Valore finale	NOTE
Catania - Piano T -Abitazione di tipo civile (A2)-Via del Chinotto n. 42 - 4,5 vani - 173 mq	50%	Foglio 38 part. 335 sub 2	Monte dei Paschi di Siena e Marathon SPV srl	37.500,00 €	- €	18.750,00 €	Ipoteca volontaria I grado del 08/07/2005 MPS a garanzia del Mutuo - Ipoteca giudiziale di II grado a favore di Marathon SPV srl
TOTALE IMMOBILI				37.500,00 €	- €	18.750,00 €	
AZIONI/PARTICIPAZIONI/LIQUIDITA'							
SOCIETA'	% Possesso		IMPORTO	PATRIMONIO NETTO	VALORE	Valore finale	
Saldo attivo Conto corrente al 28/02/2025	100%		60,12 €	- €		60,12	
TOTALE AZIONI PARTECIPAZIONI LIQUIDITA'				- €	- €	60,12	
TOTALE ATTIVO						18.810,12 €	

7.3. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.



8. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

8.1. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 1.503,13, ed afferiscono a:

SPESE PROCEDURA	
PEC della procedura	93,79 €
imposta di registro su sentenza di omologa	200,00 €
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati	- €
Spese per procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami)	200,00 €
Gestione conto corrente della procedura	672,00 €
Varie	337,34 €
totale	1.503,13 €



Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone l'importo di € 50.970,69 oltre un fondo imprevisti di € 432,97 e precisamente:

- La prima rata di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) entro un mese dall'omologa presso il conto corrente della procedura;
- Pagamento, tramite IRFIS, dell'importo a fondo perduto di € 2.500,00 presso il conto corrente della procedura che rimarrà accantonato e liquidato ex art. 77 CCI a seguito di successivo provvedimento del Giudice;
- N. 6 rate da € 454,78 cadauna, per un totale di € 2.728,66 (duemilasettecentoventotto/66) con prima rata entro due mesi dall'omologa;
- N. 101 rate mensili costanti di € 425,00 cadauna (oltre interessi del 1,50% annui – rata mensile compresa di interessi di € 452,66), per un totale di € 42.925,00, (quarantaduemilanovecentoventicinque/00) con prima rata entro otto mesi dall'omologa;
- Rata finale di € 2.000,00 (duemila/00) quale 108° rata;
- Costituzione di un fondo imprevisti di € 432,97 ed eventuale ripartizione con la rata 108;
- suddivisione in classi omogenee dei creditori sulla scorta dell'eventuale privilegio ex lege;
- abbattimento dei crediti chirografari in misura pari al 91,50% (novantunovirgolacinquanta per cento);
- abbattimento dei creditori con privilegio speciale non capiente del 90,50% (novantavirgolaocinquanta per cento);
- abbattimento dei creditori con privilegio generale del 90,50% (novantavirgolaocinquanta per cento);
- soddisfazione fino all'importo di € 37.500,00 del creditore con privilegio ipotecario Amco spa/Cribis;
- soddisfazione, in prededuzione, del compenso spettante all'OCC, pari ad euro 4.759,37 compreso accessori di legge (c.p.a. 4% e iva 22%), cui è stato detratto l'acconto di euro 500,00, e da detrarre



l'incasso tramite IRFIS di € 2.500,00 (totale residua: euro 2.057,87), tale importo verrà accantonato sul conto corrente intestato alla procedura e liquidate ex art. 71 CCI a seguito di successivo provvedimento del Giudice. Si specifica che € 1.503,13 sono spese preventivate per la gestione della procedura;

- soddisfazione, in prededuzione, del compenso spettante al legale/advisor degli istanti pari ad euro 900,00 (IVA e cassa compresi), nella misura del 75% del compenso ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. B del CCI (avv. Santonocito Piera) (**all. 38**);
- Pagamento integrale, considerato l'importo esiguo e per economia della procedura (il costo del bonifico sarebbe superiore alla rata), del debito, al netto della percentuale di soddisfo, nei confronti del Comune di Catania, Ati Municipia, Regione Sicilia, Agenzia delle Entrate Riscossione e quota del 25% spettante all' avv. Santonocito Piera dopo le spese di prededuzione;
- autorizzazione all'apertura di conto corrente bancario/postale o all'attivazione di carta di debito prepagata, dotata di codice, mediante cui effettuare, con cadenza semestrale, il pagamento della rata mensile in favore dei creditori, secondo l'ordine dei rispettivi privilegi;
- creazione di un fondo imprevidi di € 432,97 che verrà ripartito nella rata finale. Tale fondo è stato previsto in caso di sopravvenienze passive, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfo del ceto creditorio sino all'integrale utilizzo del detto fondo. In caso di suo parziale o totale inutilizzo, le somme in esubero verranno ripartite in percentuale in favore dei creditori con privilegio speciale non capiente.

Quanto sopra esposto viene dettagliato nella seguente Tabella (**All. Tabella R**)



			Tabella
GERACI FRANCESCO E PORTO ELISA			R riepilogo RISORSE
DESCRIZIONE			
Anticipo da corrispondere entro 30 giorni da Omologa			1.250,00
fondo perduto Irfis			2.500,00
Rate mensili 1-6	454,78	6	2.728,66
Rate mensili 7-107	425,00	101	42.925,00
Maxi rata 108			2.000,00
Totale			51.403,66
	Base di calcolo		ONERE
Totale privilegio Speciale	37.500,00	100,00%	37.500,00
Totale privilegio Speciale non capiente	57.575,26	9,50%	5.469,65
Totale privilegio Generale non capiente	15.987,81	9,50%	1.518,84
Totale Chirografo	9.680,39	8,50%	822,83
Totale Generale	120.743,46		45.311,32
OCC iva e cassa compresa e spese procedura	4.557,87	100%	4.759,37
Assistenza Legale Iva e cassa compresa	900,00	100%	900,00
Onere Complessivo			50.970,69
Fondo Rischi e Imprevisti			432,97
Totale quadratura			51.403,66

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

ENTE CREDITORE	TIPOLOGIA DI DEBITO	DEBITO RESIDUO	SODDISFO	TOTALE DEBITO
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	Privilegio Speciale	54.360,17 €		
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	Chirografo	3.732,17 €		
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	Totale privilegio Speciale	37.500,00 €	100,00%	37.500,00 €
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	Totale privilegio Speciale non capiente	16.860,17 €	9,50%	1.601,72 €
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	Totale Chirografo	3.732,17 €	8,50%	317,23 €
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS	TOTALE	58.092,34 €		39.418,95 €
AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA	Totale privilegio Speciale non capiente	40.715,09 €	9,50%	3.867,93 €
AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA	Totale privilegio Generale non capiente	7.989,39 €	9,50%	758,99 €
AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA	Totale Chirografo	5.248,91 €	8,50%	446,16 €
AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA	TOTALE	53.953,39 €		5.073,08 €
ATI MUNICIPIA	Totale privilegio Generale non capiente	1.046,29 €	9,50%	99,40 €
ATI MUNICIPIA	TOTALE	1.046,29 €	9,50%	99,40 €
COMUNE DI CATANIA	Totale privilegio Generale non capiente	3.839,00 €	9,50%	364,71 €
COMUNE DI CATANIA	TOTALE	3.839,00 €	9,50%	364,71 €
REGIONE SICILIA	Totale privilegio Generale non capiente	636,88 €	9,50%	60,50 €
REGIONE SICILIA	TOTALE	636,88 €	9,50%	60,50 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Totale privilegio Generale non capiente	2.176,25 €	9,50%	206,74 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Totale Chirografo	699,31 €	8,50%	59,44 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	TOTALE	2.875,56 €		266,19 €
TOTALE PROPOSTA				45.282,82 €
Avv. Santonocito	Prededuzione	900,00 €	100,00%	900,00 €
Avv. Santonocito	Totale privilegio Generale non capiente	300,00 €	9,50%	28,50 €
Avv. Santonocito	TOTALE	1.200,00 €		928,50 €
OCC Commercialisti CT	Prededuzione	4.759,37 €	100,00%	4.759,37 €
TOTALE		103.990,07 €		50.970,69 €

Di seguito un dettaglio dei primi cinque pagamenti/accantonamenti (All. piano ammortamento proposta):

CREDITORE	RATA 1	RATA 2 (IRFIS)	RATA 3		RATA 4		RATA 5				
			CAPITALE	INTERESSI	TOTALE	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
OCC Commercialisti Ct - accantonamento	350,00 €	2.500,00 €	1.909,37 €	-	1.909,37 €	-	-	-	-	-	
Avv. Santonocito	900,00 €		28,50 €	-	28,50 €	-	-	-	-	-	
MPS SPA CEDUTO AD AMCO PROCURA A CRIBIS			0,00 €	-	0,00 €	2.127,68 €	278,59 €	2.406,27 €	2.143,69 €	262,58 €	2.406,27 €
AGOS DUCATO CEDUTO A MARATHON PROCURA A HOIST ITALIA			0,00 €	-	0,00 €	273,82 €	35,85 €	309,68 €	275,88 €	33,79 €	309,68 €
Comune Catania			364,71 €	-	364,71 €	-	-	-	-	-	-
Ati Municipia			99,40 €	-	99,40 €	-	-	-	-	-	-
REGIONE SICILIA			60,50 €	-	60,50 €	-	-	-	-	-	-
ADER			266,19 €	-	266,19 €	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATA	1.250,00 €	2.500,00 €	2.728,66 €	- €	2.728,66 €	2.401,50 €	314,44 €	2.715,95 €	2.419,57 €	296,38 €	2.715,95 €



Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	Post Omologa
Reddito mensile	1.850
Spese mensili	1.400
Rate mensili medie	450,00
Rapporto rata / Reddito mensile	24.32%

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 1.850,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 1.400,00, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro.



9. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
Catania - Piano T - Abitazione di tipo civile (A2)-Via del Chinotto n. 42 - 4,5 vani - 173 mq	37.500,00 €	1 anno
Catania - Piano 3 - Abitazione di tipo civile (A2)-Via degli agrumi n. 138 - 5,5 vani - 115 mq	2.555,56 €	Difficile, ci vive la madre
Catania - Piano 4 - Lastrico solare (F5)-Via degli agrumi n. 138 - 120 mq	0	
PEUGEOT 207 EURO 4 - KM AL 12/04/2024 148.374	300,00 €	5-6 mesi
TOTALE	40.355,56 €	

Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio dei debitori è stimabile in euro 40.355,56, lo scrivente ritiene che, allo stato attuale, la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Si può far rilevare che l'alternativa liquidatoria sarebbe meno conveniente rispetto al prospettato piano del consumatore per i seguenti motivi:

- Il patrimonio è pari ad € 40.355,56 il cui presumibile valore di realizzo potrebbe essere inferiore in quanto l'importo di € 2.555,56 è difficilmente realizzabile;
- L'importo sopra descritto è al lordo dei costi di procedura pari ad € 5.959,37 cui vanno aggiunti le spese del liquidatore pari a circa 2.500,00;
- I debitori non sarebbero più in grado di offrire una somma annua in quanto l'importo mensile di € 450,00 servirà per pagare l'affitto dell'immobile dove andare a vivere.



Di seguito una tabella con relativo realizzo in caso di Ipotesi Liquidatoria ed Ipotesi di ristrutturazione del debito:

	Ipotesi liquidatoria	Ipotesi Ristrutturazione debito
Valore del patrimonio/offerta	40.355,56 €	50.970,69 €
Spese O.C.C.	4.759,37 €	4.759,37 €
Spese liquidatore	2.500,00 €	- €
Spese legale/advisor	928,50 €	928,50 €
Residuo liquidabile	32.167,69 €	45.282,82 €
Creditori ipotecari	32.167,69 €	42.969,65 €
Creditori privilegiati	- €	1.518,84 €
Creditori chirografari	- €	822,83 €

Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi



futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore.

Il debitore ha richiesto all'OCC di formulare istanza di accesso alle provvidenze a fondo perduto di cui al Decreto Assessoriale n. 38/2023, protocollo IRFIS n° 120920 del 22/10/2024.

esprime


il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data


Catania, 07/04/2025

I debitori istanti


Porto Elisa



Giovanni Terlato



Geraci Francesco



ALLEGATI:

1. Atto di nomina professionista;
2. Verbale incontro;
3. Documenti di identità;
4. Certificato stato di famiglia;
5. Unilav assunzione Porto;
6. Unilav assunzione Geraci;
7. Impugnativa licenziamento Geraci;
8. Accordo transattivo Geraci;
9. Certificazioni uniche e cedolini Porto;
10. Certificazioni Uniche e cedolini 2022-2024 Geraci;
11. Estratti conto 2011-2013;
12. Decreto Tribunale Catania e decreto ingiuntivo;



13. Atto di pignoramento immobiliare;
14. Intervento AMCO/Cribis;
15. Mutuo fondiario MPS del 2005;
16. Redditi Geraci 2003-2005;
17. Quadro RG reddito anno 2004;
18. Redditi Geraci anno 2011;
19. Contratto Agos Ducato spa del 13/04/2011;
20. Evidenze contabili mutuo MPS;
21. Estratto di iscrizione a ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione Geraci;
22. Estratto debitorio Comune Catania;
23. Risposta Ati Municipia;
24. Risposta Regione Sicilia;
25. Visura camerale persona Geraci;
26. Risposta Inps e Camera di Commercio;
27. Richiesta Inail;
28. Risposta Agenzia delle Entrate,
29. Risposta Cribis per Amco e MPS;
30. Risposta Hoist Italia srl;
31. Visure catastali istanti,
32. Visure ipotecarie istanti;
33. Perizia immobile;
34. Valori OMI;
35. Visura storica e attuale ACI;
36. Estratto Conto Geraci;
37. Estratto conto Porto;
38. Incarico professionale con legale/advisor;
39. Centrale dei Rischi, tenuta dalla Banca d'Italia;
40. Centrale d'Allarme Interbancaria tenuta dalla Banca d'Italia;
41. Riscontro CRIF;
42. Certificato carichi pendenti e casellario giudiziale;
43. Tabella A;
44. Tabella P;
45. Tabella R;



- 46. Tabella Proposta;
- 47. Compenso OCC;
- 48. Piano ammortamento Proposta;
- 49. Piano ammortamento rate da 7 a 107.